

# CONTRATTO COLLETTIVO VINCOLANTE PER IL DATORE ANCHE SE NON E' PIU' ISCRITTO ALL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

**GIOVANNI MAGLIARO**

*Nella decisione con cui ha respinto il ricorso, la Cassazione ha affermato che i contratti collettivi post corporativi di lavoro (i contratti corporativi erano obbligatori per tutti), che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge 14 luglio 1959, n.741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto.*

*Ove una delle parti – prosegue la Suprema Corte – faccia riferimento per la decisione della causa ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice di merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata.*

*Nella fattispecie la Corte d'Appello ha correttamente desunto, dalla costante e prolungata applicazione degli istituti del contratto collettivo, che la Società, pur avendo dato la disdetta dall'associazione datoriale, avesse mantenuto l'applicazione di fatto della contrattazione collettiva. Si è trattato, secondo la Cassazione, di una adesione implicita della Società alla contrattazione e quindi va confermata la decisione della Corte d'Appello che ha riconosciuto questo dato.*



n. 189  
24 gennaio 2022

**C**on l'ordinanza n.74 del 4 gennaio 2022 la Cassazione, Sezione Lavoro, ha enunciato alcuni principi interessanti in materia di obbligo del datore di lavoro di corrispondere ai dipendenti voci retributive derivanti dal contratto integrativo interaziendale anche dopo che lo stesso datore di lavoro abbia dato la disdetta all'associazione nazionale delle imprese della sua categoria (aderente a Confindustria).

Un lavoratore che si era visto rifiutare dall'azienda il pagamento della parte variabile del premio di partecipazione ha chiesto al giudice un decreto ingiuntivo di condanna. La Corte d'Appello di Roma, nell'ambito di una procedura di opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall'azienda, ha dichiarato illegittima la disapplicazione del contratto integrativo interaziendale della Società Ceramica Althea nei confronti del dipendente, con conseguente condanna al pagamento a favore dello stesso della parte variabile in questione.

La Corte ha ritenuto che dalle prove emerse in giudizio risultava che la Società, successivamente all'atto di disdetta di adesione all'associazione delle imprese manifatturiere e di servizi – Confindustria – aveva continuato ad erogare ai lavoratori diverse voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie previste dal contratto integrativo interaziendale, sicché era illegittimo il rifiuto di pagare l'ulteriore voce.

La Società datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la formale disdetta all'iscrizione a Confindustria comportava la legittima disapplicazione del contratto integrativo aziendale mai sottoscritto. Né la continua applicazione di alcune voci retributive (elementi fissi) previste nel suddetto contratto legittimava il lavoratore ad avere aspettative sull'applicazione di tutte le clausole del contratto. L'erogazione della componente variabile del premio di partecipazione era esclusivamente un'adesione obbligata quale società iscritta a Confindustria. D'altra parte non può sostenersi che tale componente costituisca la retribuzione minima sufficiente garantita dalla Costituzione. Nel regime dei contratti di diritto comune era sufficiente – al fine della disapplicazione del contratto integrativo- la disdetta data a Confindustria, non essendo intervenuta alcuna adesione tacita né era rinvenibile nei contratti di assunzione alcun richiamo al contratto integrativo. La Cassazione non ha ritenuto fondate le ragioni addotte dalla Società ed ha respinto il ricorso con condanna alle spese di giudizio.